DISPOSIZIONI INTESE AD AGEVOLARE LA CESSIONE DI AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI E LA IMMIGRAZIONE IN ALTO ADIGE

Art. 2

Le esenzioni fiscali previste dall'art. 4-ter, aggiunto all'art. 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, con l'articolo unico della legge di conversione 23 dicembre 1940-XIX, n. 1914, si- applicano, limitatamente agli atti ed ai contratti relativi all'acquisto, da parte di cittadini, ditte o societa' italiane, delle aziende di cui all'articolo precedente, sia per il primo trasferimento dagli allogeni emigranti e dai cittadini tedeschi rimpatrianti, sia per l'acquisto dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, quando le aziende stesse siano ad esso cedute dagli allogeni e cittadini tedeschi, sia per tutti i successivi trapassi che abbiano luogo durante il quadriennio dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte locali stabilite all'articolo precedente.

Versione in vigore dal 5 aprile 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni intese ad agevolare la cessione di aziende commerciali e industriali e la immigrazione in Alto Adige
Estremi	Legge 12 febbraio 1942, n. 174
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-intese-ad-agevolare-la-cessione-di-aziende-commerciali-e/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it